MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali e industriali

Prot. n° P350 / 4101 sott. 106.16

Roma, 27 MARZO 2001

OGGETTO: Procedure relative alla variazione di titolarità del Certificato di prevenzione incendi - Quesito.-

In riscontro al quesito formulato da codesto Comando sulle procedure da seguire per il cambio di titolarità del Certificato di Prevenzione Incendi, si forniscono le seguenti precisazioni:

A) C.P.I. in corso di validità

Il Comando potrà procedere al cambio di titolarità una volta che abbia acquisito:

- istanza del nuovo soggetto che subentra quale titolare dell'attività
- dichiarazione del precedente intestatario del C.P.I., attestante che l'attività, all'atto della cessione, è invariata rispetto a quanto rilevato al momento del rilascio del C.P.I..

La suddetta procedura non ricade tra i servizi a pagamento di cui alla legge n° 966/1965, e la validità del C.P.I. a seguito del cambio di titolarità non può subire modifiche.

B) C.P.I. scaduto o da rinnovare

In tale circostanza si segue la normale procedura del rinnovo del C.P.I., di cui all'art. 4 del D.P.R. n° 37/1998.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(Mazzini)